



**ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO GRAMSCI”
DECIMOPUTZU - VILLASPECIOSA**

Via Donizetti 42 09010 Decimoputzu (SU)

Tel. 070 96329220 C.F. 92105310921 Codice Univoco UFVMDN

web: www.comprendivodecimoputzu.edu.it

peo: caic84200p@istruzione.it pec: caic84200p@pec.istruzione.it

Scuola Polo per la formazione della Rete d'ambito scolastico territoriale nr. 8 Sud Sardegna

Scuola Polo Regionale per il conferimento degli incarichi e la remunerazione degli Osservatori Esterni INVALSI 2020



**PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA E REGOLAMENTO**

Anno scolastico 2020-2021

Art. 1

Approvazione e validità del documento

1. Il presente documento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'Istituto Comprensivo Statale "A. Gramsci" di Decimoputzu (SU).

2. Il presente documento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3. Il presente documento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente documento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2

Ambito di impiego e definizioni

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è dunque lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti nelle seguenti circostanze:

- nuovo lockdown;
- quarantena o isolamento fiduciario di singoli insegnanti disposti dal medico di medicina generale o dalle strutture sanitarie aventi titolo per prescrivere tali provvedimenti;
- quarantena o isolamento fiduciario di singole studentesse, studenti o interi gruppi classe disposti dal medico di medicina generale o dalle strutture sanitarie aventi titolo per prescrivere tali provvedimenti.

4. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, e consente perciò a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:

- gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
- rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 - le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante;
- Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:
 - l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa unità di apprendimento.

Art. 3

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- a) Il registro elettronico (Argo DidUp e Argo ScuolaNext) per documentare la progressione delle unità di apprendimento proposte e l'assegnazione delle attività connesse; le assenze, i ritardi, le valutazioni formative e sommative; le eventuali note disciplinari.
- b) Microsoft Teams come ambiente di comunicazione e condivisione di materiali didattici tra docenti e alunni, oltre che come preferenziale area di svolgimento delle attività sincrone. Per le istruzioni di utilizzo della piattaforma si rimanda al documento pubblicato sul sito dell'Istituto scolastico.
- c) Fatto salvo l'invito a limitare il numero delle piattaforme in adozione – allo scopo di ottimizzare l'interlocuzione con gli studenti e con le famiglie – i docenti che intendono integrare l'utilizzo degli ambienti di apprendimento e comunicazione istituzionali (Microsoft Teams e Argo) con altre piattaforme dovranno presentare richiesta al DS, il quale, dopo attenta valutazione, autorizzerà l'impiego di altri canali solo se ampiamente motivati. Si precisa che per le funzioni di cui al punto a la sola piattaforma autorizzata resta in ogni caso Argo.

2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe (Argo) in corrispondenza delle ore di lezione svolte. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano solo sull'Agenda di classe (Argo), in corrispondenza del termine della consegna, gli argomenti proposti e le attività assegnate avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

4. I genitori sono tenuti a verificare almeno settimanalmente attività svolte e assegnate su Argo e i materiali condivisi su Microsoft Teams (oltre che, eventualmente, nelle altre piattaforme per le quali il DS ha autorizzato l'impiego).

Art. 4

Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano l'intero Istituto, la programmazione delle AID seguirà il quadro orario stabilito dai vari Consigli di classe tenuto conto che – in virtù del Le Linee Guida emanate in forza del Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 - a ciascuna classe dovrà essere assegnato un monte orario settimanale di almeno 15 ore da 45 minuti ciascuna di attività sincrone. Le videolezioni si svolgeranno dalle 9 alle 12 con 15 minuti di pausa tra una lezione e l'altra. Allo scopo di semplificare l'autonoma organizzazione del lavoro scolastico da parte dei ragazzi, salvo esigenze concordate con la classe e con le famiglie, e autorizzate dal DS, non sono previste sessioni di attività sincrone al pomeriggio.

2. Il monte orario delle attività sincrone viene così ripartito (si indicano le ore settimanali):

Italiano	3
Matematica	2
Inglese	1,5*
Storia	1

Arte e imm.	1
Francese	1
Geografia	1
Scienze	1
Tecnologia	1
Musica	1
Scienze mot.	1
IRC	0,5**

* Preferibilmente alternare una settimana con un'ora e una con due.

** Preferibilmente un'ora ogni due settimane.

3. Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

5. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

6. Previa adeguata valutazione dell'agenda di classe, sulla quale devono essere riportate le attività svolte e assegnate, i docenti assegnano i compiti e calendarizzano le verifiche evitando quanto possibile sovraccarichi che inciderebbero negativamente sulla qualità o sulla completezza dell'impegno richiesto.

7. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'autonomia organizzativa e consentire ai ragazzi e alle famiglie una agevole programmazione degli impegni su base settimanale, le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate preferibilmente dal lunedì al martedì entro le ore 14:00 e devono essere concessi almeno due giorni per lo svolgimento. Si chiarisce pertanto che non è possibile assegnare compiti per il giorno successivo. La scarsa puntualità e, soprattutto, le ripetute mancate consegne delle attività assegnate saranno annotate e comunicate alle famiglie su apposita SEZIONE ARGO, e avranno conseguenze sulla valutazione finale.

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo si intendono valide nel caso in cui tutte le classi di un ordine scolastico siano interessate da misure di prevenzione che impediscano l'attività didattica in presenza. Nel caso in cui tali misure interessino invece solo una o alcune classi, considerato che i docenti dovranno comunque recarsi a scuola per prestare servizio nelle altre classi, i Consigli di classe condivideranno una soluzione per garantire l'opportuno equilibrio tra attività sincrone e asincrone.

Art. 5

Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'interno gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante calendarizzerà la riunione e la aprirà utilizzando Microsoft Teams.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Microsoft Teams creando un nuovo evento sul calendario della piattaforma e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale.

3. Le studentesse e gli studenti non dovranno accedere alla riunione prima dell'orario stabilito.

4. All'inizio della prima videolezione della giornata, l'insegnante avrà cura di rilevare le assenze e segnare sul registro elettronico. Il docente dell'ora successiva verificherà nuovamente le presenze e segnerà eventuali "uscite". L'assenza alle videolezioni programmate deve essere giustificata dal genitore sul registro elettronico. **[VERIFICARE SE ESISTE LO STRUMENTO]**

5. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto lo scrupoloso rispetto delle seguenti regole:

- ricordare che il link di accesso alla videolezione è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo o pubblicarlo in qualsiasi modalità;
- accedere alla videolezione con la massima puntualità;
- accedere alla videolezione provvisti del materiale necessario per l'attività programmata evitando di allontanarsi per il reperimento di libri, quaderni o altro;
- partecipare al meeting con la videocamera attivata assicurando l'inquadratura della studentessa o dello studente in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo. Si raccomanda l'utilizzo di un abbigliamento adeguato al contesto scolastico;
- accedere e partecipare alla videolezione con microfono disattivato salvo diversa richiesta da parte del docente. L'eventuale attivazione del microfono può essere consentita dall'insegnante se la studentessa o lo studente chiede di intervenire utilizzando lo strumento "alzata di mano".
- utilizzare la chat solo se richiesto dal docente e solo nella modalità da lui eventualmente esplicitata.

La partecipazione alla videolezione con videocamera disattivata è consentita solo in casi limitati e particolari, su richiesta motivata della studentessa o dello studente prima dell'inizio della sessione. Appare utile evidenziare come, stante la disponibilità dell'istituzione scolastica a fornire in comodato d'uso tutte le dotazioni tecnologiche necessarie per la partecipazione alle attività on line, la mancanza o lo scarso funzionamento di webcam e microfoni non possono essere considerate giustificazioni ricevibili. Si rammenta che i dispositivi elettronici e le risorse relative al traffico dati forniti dalla scuola (pc, tablet e sim) devono essere utilizzati esclusivamente per le attività didattiche. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

Art. 6

Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi, le AID in modalità sincrona su base settimanale o plurisettimanale.

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

4. Durante il periodo di generale sospensione delle attività didattiche in presenza, se autorizzati dal Dirigente scolastico, i docenti che lo riterranno necessario potranno programmare delle sessioni di verifica (prove scritte o orali) convocando a scuola gruppi di 4-5 alunni per volta. Per l'organizzazione delle verifiche in presenza ciascun alunno non potrà essere convocato più di una volta ogni quattro settimane per ciascuna disciplina. I docenti calendarizzeranno sul registro elettronico le sessioni di verifica in presenza avendo cura di tenere in considerazione le altre lezioni on line programmate – fatti salvi gli accordi intercorsi tra colleghi.

Art. 7

Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Microsoft Teams possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sulle piattaforme istituzionali sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 8

Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

2. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 9

Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10

Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

3. La valutazione è condotta utilizzando i criteri approvati dal Collegio dei docenti e riportati nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali e del grado di maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 11

Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, ed eventualmente di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza.

Art. 12

Aspetti riguardanti la privacy

1. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

- a) prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo delle piattaforme utilizzate dall'Istituto scolastico;
- c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.
- d) vigilano sull'utilizzo corretto e responsabile degli strumenti connessi alle piattaforme impiegate – con particolare riferimento alle chat – anche allo scopo di seguire giornalmente le eventuali comunicazioni tra alunni e docenti.